



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 19.12.2024

FAQ - ANAC – DIGITALIZZAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: A - DIGITALIZZAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI

QUESITO: A.1. - Se per errore viene pubblicato in PCP un dato non corretto come posso richiedere la variazione di quel dato?

RISPOSTA: I dati comunicati in PCP vengono automaticamente pubblicati per assolvere agli oneri di pubblicità legale dei contratti pubblici, di conseguenza non è possibile rettificare un dato senza pregiudicare lo svolgimento dell'appalto stesso. Pertanto è ammissibile la variazione del dato soltanto attraverso le consuete procedure di correzione tipiche degli atti amministrativi.

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: A.2. - Se la documentazione amministrativa è corretta ma per mero errore materiale è stato inserito un dato difforme da quello previsto come posso procedere alla rettifica del dato incoerente?

RISPOSTA: Quanto riportato nella piattaforma di e-procurement utilizzata per la registrazione dell'appalto è automaticamente pubblicato (che si ricorda assume valenza di pubblicità legale alla stregua della vecchia pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). In questi casi si deve per forza procedere alla pubblicazione di una rettifica all'atto pubblicato in precedenza.

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: A.3. - Un ente privato è tenuto ad adeguarsi alla delibera ANAC-MIT n.582/2023 e, in caso affermativo, a quale piattaforma, il cui elenco è presente sul sito ANAC, deve rivolgersi?

RISPOSTA: Nel caso in cui l'ente privato affidi contratti pubblici ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023, è soggetto all'applicazione delle disposizioni della parte II del codice sulla digitalizzazione e alle indicazioni fornite con gli atti dell'Autorità. In tal caso, dovrà svolgere le gare ricorrendo ad una qualsiasi delle piattaforme certificate presenti nell'Elenco tenuto dall'ANAC.

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: A.4. - La digitalizzazione si applica anche alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi operanti nei settori speciali?

RISPOSTA: Sì, la disciplina della digitalizzazione delineata dal Codice negli articoli da 19 a 36 (Parte II del Libro I) è richiamata dall'art. 141, comma 3, lettera c), del Codice tra le norme applicabili ai contratti di cui al Libro III (Dell'appalto nei settori speciali). Il richiamo non prevede eccezioni a favore di particolari categorie di soggetti.

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: A.5. - È previsto un periodo iniziale di applicazione della digitalizzazione in via sperimentale?

RISPOSTA: No, come previsto dall'art. 225, comma 2, del Codice, la disciplina della digitalizzazione delineata negli articoli da 19 a 36, già vigente dal 1° aprile 2023, ha acquistato piena efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. A partire da tale data il nuovo regime ha sostituito a tutti gli effetti quello previgente.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 19.12.2024

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: A.6. - Come visualizzare ed eventualmente modificare gli smartCIG acquisiti prima del 31/12/2023?

RISPOSTA: Per la consultazione ed estrazione degli SmartCIG è disponibile il servizio SMARTCIG a questo link. Non è possibile effettuare alcuna modifica sugli SmartCIG acquisiti.

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: A.7. - Gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro sono assoggettati agli obblighi di digitalizzazione, nonostante la deroga prevista dall'articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006?

RISPOSTA: Sì, gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro sono assoggettati agli obblighi di digitalizzazione. Fino al 30/9/2024 per detti acquisti è possibile utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione da PCP, come indicato con il [Comunicato del Presidente del 10/1/2024](#). La deroga prevista dalla legge n. 296/2006 è inapplicabile al caso di specie, riguardando le disposizioni in materia di contenimento della spesa e non le previsioni in materia di digitalizzazione. Inoltre, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del codice, ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano le disposizioni del codice (ivi comprese quelle sulla digitalizzazione) se non derogate dalla Parte I del codice medesimo. Detta parte non prevede alcuna deroga all'applicazione della normativa sulla digitalizzazione per le procedure sottosoglia, neanche con riferimento agli affidamenti di importo ridotto.

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: A.8. - Gli acquisti giornalieri di importo inferiore a 1.500 euro (c.d. spese economiche) sono assoggettati agli obblighi di digitalizzazione?

RISPOSTA: No. Gli acquisti giornalieri di importo inferiore a 1.500 euro qualificabili come spese economiche sono effettuati senza obbligo di ricorso alle piattaforme certificate o all'interfaccia web, non richiedendo l'acquisizione del CIG (si vedano anche le indicazioni in materia di tracciabilità contenute nella [delibera n. 585/2024](#)).

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

AMBITO: B - BDNCP - BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI

QUESITO: B.1. - Come si fa la comunicazione delle varianti?

RISPOSTA: La comunicazione all'ANAC delle varianti va effettuata con la stessa modalità utilizzata per acquisire il CIG associato a quella specifica procedura, dunque mediante il sistema Simog, in caso di CIG acquisiti attraverso tale sistema, o mediante le piattaforme digitali certificate, in caso di CIG acquisiti mediante PCP. Come precisato nel Comunicato ANAC-MIT del 13 dicembre 2023, non sono più valide le indicazioni fornite nel Comunicato del Presidente ANAC del 23 novembre 2016, recante "Trasmissione delle varianti in corso d'opera ex articolo 106, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016".

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: B.2. - Come sarà effettuata la pubblicazione dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei programmi triennali delle forniture e servizi sulla BDNCP a partire dal 1° gennaio 2024?



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 19.12.2024

RISPOSTA: La pubblicazione dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei programmi triennali delle forniture e servizi sulla BDNCP continuerà ad essere effettuata attraverso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del MIT, anche dopo il 1° gennaio 2024, in quanto tale piattaforma rientra tra quelle di approvvigionamento digitale certificate. Per accedere a tale piattaforma è possibile utilizzare il seguente link: https://www.serviziopubblici.it/SPInApp/it/access_administrations.page.

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: B.3. - Quali fasi di un appalto/concessione devono essere obbligatoriamente gestiti per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento digitali certificate?

RISPOSTA: Tutte le fasi (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) devono essere gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Le piattaforme possono ottenere la certificazione per una o più fasi del ciclo di vita del contratto, e la stazione appaltante o l'ente concedente può utilizzare una o più piattaforme nell'ambito della gestione del ciclo di vita del medesimo contratto.

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: B.4. - Quali sono i casi di sola tracciabilità individuati nell'aggiornamento della determina n. 4/2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per i quali ai sensi della delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 è possibile utilizzare l'interfaccia WEB messa a disposizione mediante la PCP per l'acquisizione del CIG?

RISPOSTA: Si ricorda che l'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 prevede che gli obblighi di tracciabilità si applicano oltre ai soggetti individuati dal Codice, che per le procedure di affidamento e di esecuzione devono utilizzare le piattaforme di approvvigionamento certificate, ai «concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche». Con la delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, alla quale si rimanda, l'Autorità ha provveduto ad aggiornare la determina n. 4/2011 e a individuare le ulteriori ipotesi rispetto a quelle disciplinate dal Codice per le quali è necessaria l'acquisizione del CIG, che può essere effettuata mediante interfaccia WEB.

Per le fattispecie di seguito indicate si può procedere tramite interfaccia WEB, fermo restando che, in caso di dubbio, fa fede quanto contenuto nella citata delibera:

- 1) presenza di disposizioni speciali che impongono la tracciabilità dei relativi flussi finanziari, come previsto, ad esempio, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15/9/2021 per i contratti finanziati con le risorse del PNRR;
- 2) affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- 3) pagamenti che, nell'ambito di "appalti pubblici di servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o a un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficino in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea", siano eventualmente eseguiti in favore di soggetti terzi, al di fuori del perimetro pubblico, come nel caso di subappalti e subaffidamenti in favore di soggetti privati;
- 4) acquisizione di materiali o di beni, e gli affitti o noli, nello svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture tramite amministrazione diretta;
- 5) istituti disciplinati dagli articoli 55-58 del codice del terzo settore, che rappresentano fattispecie estranee rispetto al codice dei contratti pubblici;
- 6) prestazioni di servizi sociali e socio-sanitari erogate in regime di accreditamento secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia;
- 7) concessioni di beni demaniali, quando, al di là del nomen iuris, sia individuabile una prevalenza della componente di servizi.

In ogni caso, è possibile acquisire il CIG tramite interfaccia WEB in tutti i casi in cui sussiste un obbligo di tracciabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 (quindi quando c'è passaggio di denaro pubblico collegato all'esecuzione di lavori, servizi e forniture pubbliche) ma la fattispecie non rientra nell'ambito di applicazione del Codice (ad esempio, appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici), oppure non vi è l'obbligo di utilizzare le piattaforme.

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 19.12.2024

QUESITO: B.5. - Le stazioni appaltanti che hanno dichiarato di essere esonerate dalla qualificazione ai sensi dell'art. 62, comma 17, del D. Lgs. 36/2023, devono dichiarare la disponibilità di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata entro il 31/1/2024?

RISPOSTA: No, non è prevista la comunicazione della disponibilità della piattaforma digitale di approvvigionamento da parte dei soggetti che hanno dichiarato di essere esonerati dalla qualificazione, fermi restando gli obblighi di utilizzo previsti dal d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti).

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: B.6. - Quali contratti hanno l'obbligo di acquisizione del codice CIG per l'assolvimento degli obblighi comunicativi verso l'Autorità?

RISPOSTA: E' necessaria l'acquisizione del CIG per tutti i contratti di appalto o di concessione, inclusi gli affidamenti diretti, nei settori ordinari e speciali, di qualsiasi importo, secondo quanto riportato nella Delibera ANAC n. 261 del 20/06/2023. Per i contratti estranei ed esclusi dall'applicazione del codice si applicano le indicazioni contenute nella Delibera n. 584 del 19/12/2023.

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: B.7. - Con riferimento all'art. 7.2 della delibera 262/2023 "Anagrafe degli operatori economici" che espressamente recita "Gli operatori economici di cui al punto 7.1 si iscrivono all'Anagrafe utilizzando i servizi resi disponibili dall'ANAC", si chiede quali siano i servizi cui la norma si riferisce e quali siano le modalità operative di iscrizione ?

RISPOSTA: L'Anagrafe degli operatori economici di cui all'articolo 31 del codice non è ancora operativa. Con successivo provvedimento dell'Autorità, all'esito della piena interoperabilità con i servizi offerti dal Registro delle imprese, sarà regolato il relativo funzionamento.

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: B.8. - In quali casi il fornitore è obbligato a pagare l'imposta di bollo di € 16,00 per gli acquisti che avvengono tramite piattaforma MEPA, ed in base a quale riferimento normativo? La stazione appaltante è tenuta al controllo dell'avvenuto pagamento?

RISPOSTA: In caso di acquisti tramite piattaforma MEPA l'imposta di bollo è assolta secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 96/2013. In particolare, in caso di RDO l'imposta è dovuta soltanto dall'offerente la cui offerta sia accettata dall'Amministrazione. Infatti, come confermato dalla Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 7/2021, l'imposta di bollo è dovuta da tutti i partecipanti ad una procedura aperta, mentre non è dovuta in caso di partecipazione ad una procedura negoziata e di manifestazione di interesse a valle di un'indagine di mercato. La stazione appaltante è tenuta a controllare l'assolvimento dell'imposta.

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: B.9. - Che cosa devono fare i responsabili del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e per la fase di affidamento, per operare in BDNCP?

RISPOSTA: I Responsabili del procedimento possono operare in BDNCP previa profilazione. La profilazione può avvenire soltanto dopo che il Responsabile di progetto abbia provveduto all'apertura dell'appalto e all'inserimento dei nominativi dei soggetti eventualmente nominati responsabili del procedimento per la specifica procedura. Eventuali preclusioni alla possibilità di detti soggetti di operare sulle piattaforme di approvvigionamento digitale devono essere risolte rivolgendosi al gestore della piattaforma.

Riferimenti:



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 19.12.2024

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: B.10. - Devono essere comunicati i dati sugli affidamenti in-house?

RISPOSTA: Sì. Si ricorda, infatti, che l'art. 23, comma 5, del Codice prevede: «5. Con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2.»

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: B.11 - Come si comunicano gli affidamenti in-house alla BDNCP?

RISPOSTA: ANAC ha predisposto la scheda A3_6 per la comunicazione dei dati relativi agli affidamenti in-house. Ad oggi non tutte le piattaforme hanno implementato tale scheda. Nelle more di detta implementazione e comunque non oltre il 30 aprile 2024, è possibile comunicare i dati sugli affidamenti in-house, utilizzando le schede per gli affidamenti diretti (AD2_25 e AD2_26) e valorizzando i seguenti campi in questo modo:

- il campo 'Tipo procedura', obbligatorio nelle AD, con la voce "procedura a fase unica";
- i dati dell'aggiudicatario devono essere inseriti nell'oggetto "partecipanti ADType";
- la tipologica "giustificazioni Aggiudicazione Diretta" con "Appalto pubblico tra enti nell'ambito del settore pubblico (appalto «in-house»)", appalti aggiudicati a imprese collegate o appalti aggiudicati a una joint-venture o nell'ambito di una joint-venture" per attivare la contribuzione.

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: B.12 - Come ottengo il collegamento ipertestuale, che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto, da pubblicare in "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art.3 c.3 della delibera n.264/2023?

RISPOSTA:

Il collegamento ipertestuale ha il seguente formato: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=XXXXXXXXXX, dove XXXXXXXXXX va sostituito con il CIG della specifica procedura.

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: B.13. - Come si comunicano le schede di gestione di un lotto tramite l'interfaccia web della PCP?

RISPOSTA: Per comunicare le schede di gestione di un lotto, come ad esempio la conclusione (CO1) o comunicazione di modifica (CM1), è necessario utilizzare la funzione "Proseguo Lotto", accessibile dalla pagina di Dettaglio Lotto all'interno della piattaforma PCP.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare il Manuale Utente al paragrafo 3.1.14, disponibile nella sezione dedicata della [Piattaforma Contratti Pubblici](#).

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: B.14. - Come si comunicano le schede di gestione di un contratto tramite l'interfaccia web della PCP?



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 19.12.2024

RISPOSTA: Per comunicare la scheda di sottoscrizione di un contratto (SC1), è necessario utilizzare la funzione "Proseguì Procedura", accessibile dalla pagina di Dettaglio Procedura all'interno della piattaforma PCP. Per comunicare le schede di gestione di un contratto, come ad esempio l'inizio lavori (I1) o richiesta subappalto (RSU1), è necessario utilizzare la funzione "Proseguì Contratto", accessibile dalla pagina di Dettaglio Contratto.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare il Manuale Utente al paragrafo 3.1.10 e 3.1.16, disponibile nella sezione dedicata della [Piattaforma Contratti Pubblici](#).

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

AMBITO: C - PAD - PIATTAFORME DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALI CERTIFICATE

QUESITO: C.1. - I CIG presi sulle piattaforme di approvvigionamento vanno ancora perfezionati?

RISPOSTA: Per gli affidamenti successivi al 1° gennaio 2024 non è più necessario il perfezionamento del CIG.

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: C.2. - I CIG presi su Simog nel periodo transitorio vanno perfezionati?

RISPOSTA: È consentito il perfezionamento dei CIG acquisiti mediante il sistema Simog, nel periodo transitorio, solo se riferiti a procedure i cui bandi sono stati pubblicati o le cui lettere di invito sono state inviate entro il 31 dicembre 2023

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: C.3. - Chi non dispone ancora di una PAD come può procedere alla acquisizione del CIG e alla comunicazione delle fasi del ciclo di vita di un contratto?

RISPOSTA: Le Amministrazioni che non dispongono di una piattaforma digitale certificata possono avvalersi, previo accordo, delle piattaforme certificate messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da Regioni o Province Autonome ovvero da soggetti privati che le rendano disponibili sul mercato. L'elenco delle piattaforme digitali certificate è consultabile al seguente link: <http://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: C.4. - Come dovranno essere tracciate le procedure di affidamento comprese nel PNRR avviate a partire dal 1° gennaio 2024?

RISPOSTA: La disciplina in tema di digitalizzazione sarà applicabile anche alle procedure di affidamento comprese nel PNRR avviate a partire dal 1° gennaio 2024.

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: C.5. - I soggetti aggregatori, qualificati di diritto e che non hanno pertanto presentato domanda di qualificazione, devono comunque comunicare la disponibilità di piattaforme a pena della decadenza della qualificazione? in caso affermativo, con quali modalità. Nel caso riportato hanno provato ad accedere al Servizio AUSA, ma non hanno trovato la sezione apposita.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 19.12.2024

RISPOSTA: No, non è prevista la comunicazione della disponibilità della piattaforma digitale di approvvigionamento da parte dei soggetti qualificati di diritto, fermi restando gli obblighi di utilizzo previsti dal d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti).

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: C.6. - Come faccio ad accedere alle piattaforme di e-procurement interconnesse con la PCP?

RISPOSTA: In realtà qualsiasi stazione appaltante potrebbe dotarsi di una piattaforma di e-procurement che però dovrà essere certificata presso AGID. Le amministrazioni che non si dotano di piattaforme di e-procurement, possono accedere alla PCP attraverso le piattaforme di e-procurement, di cui sono titolari altri soggetti, regolarmente registrate presso AGID. L'elenco delle piattaforme digitalizzate interconnesse con la PCP dell'Autorità è rinvenibile al link: <https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: C.7. - Per aderire all'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate occorre effettuare la procedura di qualificazione?

RISPOSTA: No. Anche per i soggetti non qualificati è obbligatorio l'utilizzo di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata. La disponibilità di una piattaforma di approvvigionamento digitale è in ogni caso un requisito necessario per la qualificazione ai sensi degli articoli 4, comma 5 e 6, comma 4 dell'All. II.4 al d.lgs. n. 36/2023.

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: C.8. - Per aderire all'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate è necessario iscriversi all'AUSA?

RISPOSTA: Sì.

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: C.9. - A quali condizioni la disponibilità di una piattaforma digitale consente l'assolvimento del requisito di qualificazione riguardante la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del Codice, requisito obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2024 ai sensi dell'articolo 4, comma 5 e dell'articolo 6, comma 4 dell'All. II.4 al d.lgs. n. 36/2023?

RISPOSTA: Ai fini della qualificazione, la piattaforma digitale deve essere nella "disponibilità" dell'amministrazione e deve essere "certificata". In riferimento al requisito di "disponibilità", si rimanda ai chiarimenti forniti con la FAQ n. 8 pubblicata sul sito dell'ANAC (servizio Qualificazione). Rispetto al requisito della "certificazione", si chiarisce che, in base al Comunicato (Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023) pubblicato al seguente link, possono essere considerate come certificate "le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023) il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023). Le predette piattaforme "devono essere iscritte nell'Elenco di cui all'articolo 26, comma 3, del Codice, gestito da ANAC, che raccoglie sia i soggetti titolari di piattaforme, pubblici e privati, sia i gestori delle stesse. A tal fine sarà possibile verificare l'Elenco accedendo al seguente link a partire dal 18 dicembre 2023".

Ai fini della qualificazione, la disponibilità della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata avente le caratteristiche sopra specificate deve essere dichiarata, dai soggetti tenuti alla qualificazione, in fase di compilazione del modulo di domanda di qualificazione. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza che si sono qualificate in data anteriore al 31.12.2023 sono tenute, entro il 31 gennaio 2024, a comunicare la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui agli articoli 25 e 26 del Codice secondo le modalità specificate nella FAQ n. 9 (servizio Qualificazione), come chiarito con l'avviso pubblicato nel sito dell'ANAC al seguente link. In caso di mancata comunicazione, a partire dal 1° febbraio 2024, la qualificazione ottenuta decadrà".



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 19.12.2024

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

AMBITO: D - ACQUISIZIONE CIG

QUESITO: D.1 - Per affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro è necessaria l'acquisizione del CIG?

RISPOSTA: Sì. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro si applicano le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10/01/2024 che prevede, fino al 30/9/2024, la possibilità di acquisire il CIG utilizzando, oltre alle piattaforme di approvvigionamento digitale, anche l'interfaccia web messa a disposizione dalla PCP. Per gli affidamenti diretti di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 40.000 euro è necessaria l'acquisizione del CIG attraverso le piattaforme digitali di approvvigionamento certificate.

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: D.2 - Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, si può ancora acquisire il codice SmartCIG?

RISPOSTA: No, non è più previsto il rilascio di SmartCIG. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro si applicano le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10/01/2024 che prevede, fino al 30/09/2024, la possibilità di acquisire il CIG utilizzando, oltre alle piattaforme di approvvigionamento digitale, anche l'interfaccia web messa a disposizione dalla PCP. Per gli affidamenti diretti di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 40.000 euro è necessaria l'acquisizione del CIG attraverso le piattaforme digitali di approvvigionamento certificate.

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: D.3 - Per gli affidamenti nel settore della difesa e sicurezza ai sensi del d.lgs. n.208/2011, c'è l'obbligo di acquisizione del codice CIG e dell'assolvimento dell'obbligo informativo?

RISPOSTA: Gli affidamenti dei contratti nel settore della difesa e sicurezza, ai sensi del d.lgs. n.208/2011 sono sottoposti all'obbligo di acquisizione del CIG e all'obbligo comunicativo dei dati alla BDNCP secondo quanto stabilito dalla Delibera n. 584 del 19/12/2023. Nel caso in cui si debba procedere alla pubblicazione sul TED e in ambito nazionale, è necessario ricorrere ad una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata che trasmette alla BDNCP le apposite schede, dedicate agli appalti di cui al d.lgs. 208/11.

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: D.4 - In merito alla procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 5.000 euro per i quali, ai sensi della legge 145/2018, non è necessario rivolgersi alla piattaforma "acquisti in rete", occorre comunque utilizzare una piattaforma certificata o procedere accedendo ad "acquisti in rete"?

RISPOSTA: La norma richiamata, precedente alle disposizioni contenute nel nuovo Codice, non esenta le stazioni appaltanti dall'utilizzo delle piattaforme digitali. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro si applicano, dunque, le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10/01/2024 che prevede, fino al 30/09/2024, la possibilità di acquisire il CIG utilizzando l'interfaccia web messa a disposizione dalla PCP, oltre alle piattaforme digitali.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 19.12.2024

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: D.5 - In caso di delega, quale stazione appaltante è titolare dell'avvio della procedura di affidamento, ivi inclusa l'acquisizione del CIG?

RISPOSTA: La stazione appaltante delegata è quella che deve avviare la procedura di affidamento e, quindi, acquisire il CIG che rimane di sua competenza fino al completamento della funzione delegata, e pagare il contributo se dovuto. Solo successivamente alla conclusione della fase delegata il CIG acquisito diventa di competenza dell'amministrazione delegante che, fino a quel momento, potrà soltanto esercitare la visione su di esso.

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: D.6 - Nel caso di contratti d'acquisto o locazione di terreni o fabbricati esistenti, occorre acquisire un codice CIG, versare il contributo all'Autorità e trasmettere i relativi dati informativi?

RISPOSTA: La fattispecie è assoggettata all'acquisizione del CIG ma non al pagamento del contributo (cfr. Delibera n. 584 del 19/12/2023). La trasmissione dei dati di questa casistica, segue il percorso definito dei contratti esclusi e sottoposti esclusivamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: D.7. - Perché è necessario acquisire un CIG per gli affidamenti in-house?

RISPOSTA: Si ricorda che il CIG è un codice alfanumerico che consente:

- l'identificazione univoca di una procedura di affidamento ed il suo monitoraggio, garantendo pubblicità e trasparenza;
- la tracciabilità dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo dell'affidamento stesso;
- l'adempimento degli obblighi contributivi.

Come chiarito nella [determinazione n. 4/2011](#), aggiornata da ultimo con [delibera n. 585 del 19 dicembre 2023](#), gli affidamenti in-house non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Restano però valide le ulteriori due cause per l'acquisizione del CIG.

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: D.8. - Come si acquisisce il CIG in caso di gare aventi ad oggetto opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione bandite a partire dal 1° gennaio 2024 ma che, ai sensi dell'art. 226, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 36/23, ricadono sotto la disciplina del precedente codice?

RISPOSTA: A seguito della piena efficacia della digitalizzazione, il sistema SIMOG non consente l'acquisizione del CIG per i bandi e/o lettere di invito pubblicati e/o spedite dopo il 31 dicembre 2023. Dal 1° gennaio 2024 il sistema nazionale di approvvigionamento digitale introdotto dal nuovo codice costituisce infatti l'unica modalità di espletamento delle gare per l'affidamento dei contratti pubblici. Pertanto, le gare per opere a scomputo bandite a partire dal 1° gennaio 2024, anche se indette in esecuzione di convenzioni urbanistiche stipulate in vigenza del precedente codice, per quanto attiene alle modalità operative di espletamento della procedura sono soggette alla digitalizzazione disciplinata dagli articoli da 19 a 36 del d.lgs. n. 36/23. Ciò significa che devono essere gestite tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e l'acquisizione del CIG viene effettuata direttamente dalla piattaforma mediante lo scambio di dati e informazioni con la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici in regime di interoperabilità. Per quanto non disposto dalla disciplina in materia di digitalizzazione resta ferma, ai sensi dell'art. 226, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 36/23, l'applicazione del codice vigente alla data di stipula della convenzione.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 19.12.2024

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: D.9. - In caso di delega, come avviene il trasferimento del CIG dalla stazione appaltante delegata alla stazione appaltante delegante?

RISPOSTA: La PCP consente a entrambe le stazioni appaltanti, delegata e delegante, di prendere ciascuna in carico autonomamente il CIG attribuito alla procedura a condizione che nell'atto indittivo della procedura sia stato esplicitato il nominativo di entrambe. Nel caso in cui ciò non sia avvenuto, il sistema non consente il trasferimento a posteriori del CIG e l'unico soggetto abilitato a gestire tutte le fasi della procedura resta la stazione appaltante indicata nell'atto indittivo.

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

AMBITO: E - FVOE - FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

QUESITO: E.1. - È ancora necessario per un operatore economico generare il PassOE?

RISPOSTA: No, non è più necessario considerando che le verifiche dei requisiti verranno effettuate tramite FVOE 2.0, che, a partire dal 1° gennaio 2024, ha sostituito il sistema AVCPass, cui era strumentale il PassOE. Le modalità operative sono descritte all'articolo 5 della Delibera n. 262/2023.

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: E.2. - Un operatore economico estero che non dispone di nodo EIDAS, nè di CIE o SPID, come può accedere a FVOE 2.0?

RISPOSTA: Se gli operatori esteri (intracomunitari) non hanno sede stabile in Italia, possono essere verificati senza FVOE. Se hanno sede stabile in Italia possono richiedere lo SPID, poiché necessario anche per altri adempimenti (ad es. Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.).

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

AMBITO: F - PUBBLICITÀ LEGALE

QUESITO: F.1. - La stazione appaltante può avvalersi di servizi di intermediazione per la pubblicazione di bandi ed esiti di gara?

RISPOSTA: No, in quanto la pubblicazione avviene esclusivamente per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 19.12.2024

QUESITO: F.2. - Quali sono le modalità utilizzabili per assolvere gli oneri di pubblicazione sul TED?

RISPOSTA: Gli oneri di pubblicazione sul TED vengono assolti attraverso la comunicazione dei dati necessari sulla piattaforma digitalizzata

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: F.3. - Con la presente si chiedono chiarimenti in merito alle pubblicazioni di Rettifiche al bando/documenti di gara per procedure in corso e avviate entro il 31/12/2023. Dove pubblico, a livello nazionale, l'avviso di rettifica di un bando di gara pubblicato prima del 1° gennaio 2024?

RISPOSTA: L'avviso di mera rettifica del bando va reso noto con le stesse forme di pubblicità dell'atto rettificato e, dunque, l'avviso di rettifica di bandi pubblicati prima del 1° gennaio 2024, a livello nazionale, assolve l'obbligo di pubblicità legale tramite la pubblicazione su GURI.

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: F.4. - Per gare concluse entro il 31/12/2023, essendo venuto meno, a partire dal 1° gennaio 2024, il regime transitorio di pubblicità legale per i bandi di gara e i correlati avvisi di cui all'articolo 225, co. 1, del D.lgs. n. 36/23, è corretto pubblicare l'avviso di gara esperita sulla GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici oppure invece bisogna utilizzare la BDNCP?

RISPOSTA: Come chiarito nella Delibera n. 582/2023, Anac pubblica attraverso la BCNCP i dati comunicati tramite SIMOG relativi all'aggiudicazione di gare indette fino al 31 dicembre 2023. In questi casi le stazioni appaltanti devono assicurare l'invio tempestivo dei dati, e comunque entro il termine stabilito dalla norma (art. 111, d.lgs. n. 36/2023) per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale. Le stazioni appaltanti sono anche tenute a garantire la completezza e la correttezza dei dati inviati.

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: F.5. - Se ho inviato il bando al TED ai fini della pubblicazione sulla GUUE entro il 31 dicembre 2023, come adempio gli obblighi di pubblicità a livello nazionale? E' ancora valida in questo caso la pubblicazione del bando su GURI in una data a partire dal 1° gennaio 2024?

RISPOSTA: Come chiarito nel Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, recante Indicazioni per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dei bandi di gara in ambito nazionale, la pubblicità del bando a livello nazionale su GURI continua a soddisfare gli obblighi di pubblicità legale anche dopo il 31 dicembre 2023 solo per quelle gare che sono state avviate entro tale data. Per gare "avviate" devono intendersi quelle gare il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE entro il 31 dicembre 2023. In questo caso il bando può essere pubblicato in GURI anche in una data a partire dal 1° gennaio 2024 e tale pubblicazione soddisfa gli obblighi di pubblicità legale. Se invece il bando è stato solo inviato al TED ma non anche pubblicato su GUUE entro il 31 dicembre 2023, la gara rientra nell'ambito di applicazione della nuova disciplina della pubblicità legale e il bando deve essere pubblicato a livello nazionale tramite la BDNCP. In questo caso l'eventuale pubblicazione del bando su GURI non assolve gli obblighi di pubblicità legale.

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: F.6. - Come posso pubblicare su BDNCP il bando che ho inviato al TED entro il 31 dicembre 2023 ma che è stato pubblicato su GUUE solo dopo tale data?



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 19.12.2024

RISPOSTA: Come chiarito nel Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, recante Indicazioni per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dei bandi di gara in ambito nazionale, per pubblicare sulla sezione della BDNCP dedicata alla pubblicità legale un bando inviato al TED entro il 31 dicembre 2023 ma che è stato pubblicato su GUUE a partire dal 1° gennaio 2024 occorre procedere in autotutela al ritiro del bando e all'impostazione ex novo della gara tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata per potere procedere alla trasmissione alla BDNCP dei dati necessari alla pubblicazione, sia a livello europeo che nazionale, tramite interoperabilità con la BDNCP, in conformità a quanto previsto nella Delibera n. 263/2023.

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: F.7. - Se ho inviato al Poligrafico un bando soggetto al solo obbligo di pubblicità in ambito nazionale entro il 31 dicembre 2023, l'eventuale pubblicazione su GURI successiva a tale data è valida?

RISPOSTA: Come chiarito nel Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, recante Indicazioni per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dei bandi di gara in ambito nazionale, in questo caso la pubblicazione su GURI non assolve l'obbligo di pubblicità legale e il bando deve essere pubblicato tramite la BDNCP. Per potere pubblicare tramite BDNCP, occorre procedere in autotutela al ritiro del bando e all'impostazione ex novo della gara tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata per potere procedere alla trasmissione alla BDNCP dei dati necessari alla pubblicazione tramite interoperabilità, in conformità a quanto previsto nella Delibera n. 263/2023.

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: F.8. - L'avvio di una procedura negoziata senza bando ai sensi delle lettere c), d), e) del comma 1 dell'art. 50 del Codice deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 27 del Codice attraverso la BDNCP?

RISPOSTA: Le procedure negoziate senza bando ex art. 50 comma 1 lett. c), d), e) del Codice sono soggette agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 2, comma 2, Allegato II.1 al Codice (fase di avvio) e dall'art. 50, comma 9 (fase aggiudicazione). Se la consultazione degli operatori avviene con indagine di mercato, il relativo avviso di avvio dell'indagine di mercato è pubblicato in BDNCP (sezione altri avvisi della PVL) ai sensi dell'art. 2, comma 2, Allegato II.1. Se la consultazione avviene con lettera di invito a soggetti individuati in un elenco di operatori economici, non viene effettuata alcuna pubblicazione in BDNCP per la fase di invio. L'esito di ciascuna procedura, in qualunque modo sia stata avviata, è pubblicato in BDNCP (sezione esiti della PVL) ai sensi dell'art. 50 comma 9 alla BDNCP dei dati necessari alla pubblicazione tramite interoperabilità, in conformità a quanto previsto nella Delibera n. 263/2023.

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: F.9. - Sono pubblicati tramite BDNCP anche gli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti operanti nei settori speciali possono istituire ai sensi dell'art. 162 del Codice?

RISPOSTA: Sì. Per l'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione è prevista la pubblicazione sul TED, tramite uno specifico eform, oltre che la pubblicazione nazionale su BDNCP.

L'ANAC è e-sender nazionale, pertanto le pubblicazioni sul TED devono essere trasmesse all'ANAC che provvede al relativo inoltro, oltre a procedere alla pubblicazione nazionale sulla PVL.

Al fine di provvedere a tali pubblicazioni è stata predisposta un'apposita scheda (P1_15_1) da compilare utilizzando una piattaforma di approvvigionamento certificata. La piattaforma provvede a trasmettere i dati all'ANAC che, a sua volta, provvede alle relative trasmissioni/pubblicazioni. In tal modo si assolvono entrambi gli obblighi di pubblicazione.

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 19.12.2024

QUESITO: F.10. - A cosa deve rinviare il link contenuto nel bando di gara pubblicato tramite BDNCP sulla Piattaforma per la Pubblicità a Valore Legale (PVL)?

RISPOSTA: La stazione appaltante/ente concedente deve inserire, tra i dati da trasmettere a BDNCP ai fini della pubblicazione su PVL, il collegamento ipertestuale ai documenti della procedura, come richiesto dall'art. 27, comma 3, e dall'art. 85 comma 4, del Codice.

Questo link deve consentire di accedere liberamente al sito istituzionale della stazione appaltante/ente concedente, Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di Gara e Contratti, pagina della Sottosezione dedicata al ciclo di vita del singolo contratto, dove la stazione appaltante o l'ente concedente pubblica e mantiene aggiornata la documentazione relativa alla singola procedura.

Non può considerarsi sufficiente a tale fine l'inserimento di un collegamento ipertestuale all'homepage o alle pagine generali di ricerca dei siti della stazione appaltante/ente concedente.

Nel caso in cui una parte di tali dati e atti sia già pubblicata sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione della gara, la stazione appaltante/ente concedente può sostituire la pubblicazione integrale degli stessi con la pubblicazione del collegamento ipertestuale che rinvia alla piattaforma. Ciò è ammesso solo nel caso in cui la sezione della piattaforma dove sono pubblicati dati e atti sia liberamente accessibile, in modo da consentire a chiunque di prendere visione di tali dati e documenti.

La stazione appaltante/ente concedente deve garantire la stabilità del collegamento ipertestuale al proprio sito istituzionale e, quando necessario, alla piattaforma di approvvigionamento digitale, per tutta la durata della procedura. A riguardo si veda il Comunicato del Presidente del 24 gennaio 2024.

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

QUESITO: F.11. - Entro quanto tempo viene presa in carico e gestita una richiesta di pubblicazione a livello nazionale inviata all'ANAC?

RISPOSTA: La gestione delle richieste di pubblicazione è disciplinata dagli articoli 3 e 4 della delibera 263/2023 dell'ANAC.

La piattaforma per la pubblicità legale dell'ANAC prende in carico le richieste e gestisce le pubblicazioni solo nei giorni non festivi; sono quindi considerate utili tutte le giornate non festive dal lunedì al venerdì (escluso quindi il sabato).

In particolare:

- la presa in carico avviene nella stessa giornata della ricezione se quest'ultima è perfezionata entro le 18:00, altrimenti è operata nel primo giorno utile successivo al ricevimento della richiesta;

- gli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea sono pubblicati nella prima giornata utile successiva alla presa in carico;

- per gli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, l'invio al TED per pubblicazione nella GUUE avviene il giorno stesso della ricezione se questa avviene prima delle 18:00; la pubblicità a livello nazionale è garantita dalla BDNCP attraverso la piattaforma per la pubblicità legale, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 85 del codice.

La data di effettiva pubblicazione è comunicata attraverso i flussi di comunicazione informatizzati implementati tra la BDNCP/PCP e le piattaforme delle stesse SA.

L'Autorità si riserva, in ogni caso, di posticipare le pubblicazioni al fine di procedere a ulteriori verifiche dei contenuti in caso di anomalie e/o incongruenze rilevate nei dati trasmessi dalle SA.

Riferimenti:

ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>